

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI E DEL CONTENZIOSO DEL
LAVORO DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE
2016, N. 18.

PREMESSO CHE:

- con la Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito "Regione") ha disciplinato un sistema integrato di interventi per la gestione di attività riguardanti le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale (di seguito "Comparto unico");
- l'art. 1 comma 2 di detta Legge regionale n. 18/2016 stabilisce che il Sistema integrato del Comparto unico persegue, tra l'altro, le finalità dell'uniformità e dell'omogeneità nell'applicazione degli istituti normativi regionali e nazionali e contrattuali regionali ai rapporti di lavoro del personale del Comparto unico, dell'uniformità ed omogeneità dei livelli di formazione del personale del Comparto unico nonché dell'adeguatezza e dell'uniformità nella gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro del personale del Comparto unico;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della Legge regionale n. 18/2016 nell'ambito della direzione centrale della Regione competente in materia di funzione pubblica è istituito l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico (di seguito "Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari") cui, tra l'altro, compete, su richiesta delle U.T.I. e delle altre amministrazioni del Comparto unico e previa convenzione con le medesime, la gestione, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzione superiore al rimprovero verbale, delle procedure disciplinari nei confronti del personale dirigente e/o non dirigente;
- ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 17 della Legge regionale n. 18/2016 l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari, relativamente alla trattazione dei procedimenti disciplinari, opera secondo la normativa di cui agli art. 55 bis e segg. del D. Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile;
- ai sensi dell'art. 31 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della

Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione svolge le funzioni dell’Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari;

- la Regione intende assicurare attuazione alle suddette previsioni normative per quanto riguarda la gestione delle procedure disciplinari nei confronti del personale dirigente e/o non dirigente e per quanto riguarda il contenzioso del lavoro relativo a tale personale, secondo le modalità di seguito illustrate;
- la Regione intende assicurare, in parallelo alla gestione delle procedure disciplinari, anche una attività di formazione per il personale in tema di responsabilità disciplinare;
- l’U.T.I./Comune.....ha manifestato la propria volontà di stipulare la convenzione di cui all’art. 17, comma 3, della L.R. 18/2016 al fine di avvalersi della collaborazione dell’Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari;

TRA

la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito “Regione”), con sede in Trieste, Piazza Unità d’Italia 1, codice fiscale n. 80014930327, qui rappresentata da, nella sua qualità di Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione

E

L’U.T.I./Comune_.....(di seguito “Ente”), con sede in, codice fiscale n._.....qui rappresentata/o da....., nella sua qualità di.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto della convenzione e finalità)

1. L'Ente conferisce alla Regione la delega per l'esercizio delle seguenti funzioni, che la Regione si impegna a svolgere per il tramite dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 18/2016:

a) gestione delle procedure disciplinari nei confronti del personale dipendente subordinato dirigente e/o non dirigente dell'Ente per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzione superiore al rimprovero verbale e consulenza relativa alla materia;

b) supporto nella gestione del contenzioso, giudiziale e stragiudiziale, in materia di rapporto di lavoro subordinato, relativo al personale dipendente subordinato dirigente e/o non dirigente dell'Ente, consistente nella predisposizione delle osservazioni difensive – affiancando il legale dell'ente, sia esso interno o esterno – e consulenza relativa alla materia;

c) attività di formazione per il personale dell'Ente in tema di responsabilità disciplinare.

2. Le attività oggetto della presente convenzione sono esercitate per le finalità perseguite dal Sistema integrato, con particolare riferimento a quella relativa all'adeguatezza e uniformità nella gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro del personale del Comparto unico nonché a quella relativa all'uniformità e omogeneità dei livelli di formazione del detto personale. La gestione convenzionata è comunque finalizzata al perseguimento del miglioramento e della qualità dei servizi erogati e all'ottimizzazione delle risorse utilizzate secondo criteri di efficienza e efficacia.

Art. 3

(Procedure disciplinari – adempimenti delle Parti)

1. L'Ente delega l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari alla gestione delle procedure disciplinari nei confronti di personale dipendente subordinato dirigente e/o non dirigente.

2. L'Ente riconosce l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari quale Ufficio competente per i procedimenti disciplinari oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 bis, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, adottando idonei atti interni funzionali a garantirne l'adeguata comunicazione, preventiva, al proprio personale ed alle organizzazioni sindacali di categoria nonché alla RSU ove costituita presso la stessa amministrazione.

3. L'Ente si obbliga a segnalare immediatamente - e comunque non oltre dieci giorni dall'ultimo accadimento – a mezzo di posta certificata, all'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari, i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto

conoscenza, trasmettendo tutta la documentazione inerente di cui è in possesso, attestando la data dell'avvenuta conoscenza degli stessi e precisando le generalità, la qualifica, la sede di lavoro nonché ogni elemento utile ai fini della reperibilità del/i dipendente/i interessato/i (es. orario di servizio, eventuale assenza dal servizio, indirizzo di residenza, possesso di casella di posta elettronica certificata etc.). La trasmissione avviene utilizzando, quale modello esemplificativo, l'allegato A della presente convenzione.

4. L'Ente riconosce che il mancato rispetto di quanto previsto al precedente comma – oltre a comportare eventuale responsabilità in capo al soggetto responsabile del ritardo o dell'omissione – comporta l'irricevibilità della segnalazione da parte dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari e l'esclusione dalla gestione convenzionata della relativa procedura disciplinare che, quindi, rimarrà di esclusiva competenza e responsabilità dell'Ente stesso.

5. Nel caso in cui la fattispecie sia riconducibile alle previsioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 55 quater D. Lgs. n.165/2001 gli adempimenti di cui al primo periodo del precedente comma 3 dovranno essere assicurati dall'Ente istantaneamente, al fine di consentire il rispetto da parte dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari degli adempimenti ivi previsti entro i brevi termini previsti dalle disposizioni normative richiamate. L'Ente riconosce che il mancato rispetto di quanto previsto al precedente periodo comporta l'esonero dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari da ogni responsabilità circa l'eventuale decadenza dall'azione disciplinare e/o invalidità della sanzione irrogata.

6. L'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari, in forza della presente delega, è autorizzato a procedere a seguito di apposita segnalazione di cui ai commi 3 e 5, nonché autonomamente e di propria iniziativa, quando abbia altrimenti avuto piena conoscenza di fatti ritenuti di rilevanza disciplinare a carico del personale dell'Ente. In tale ultimo caso, dell'avvio della procedura disciplinare viene assicurata notizia all'Ente da parte dell'Ufficio per il contenzioso e per i procedimenti disciplinari.

7. L'adozione delle misure cautelari – obbligatorie e facoltative – rientra nella competenza dell'Ente, che può richiedere all'Ufficio per il contenzioso e per i procedimenti disciplinari specifica consulenza sul punto. L'Ente deve notificare sollecitamente l'Ufficio qualora adotti le predette misure.

8. L'Ente si obbliga ad assicurare tempestivamente all'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari la collaborazione dei propri uffici, fornendo ogni informazione o documento richiesti, che si rendano necessari al fine dello svolgimento del procedimento.

9. L'Ente si obbliga a osservare gli obblighi normativamente previsti in tema di riservatezza circa le procedure disciplinari oggetto della presente convenzione.

10. Nell'espletamento della propria attività l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari osserva le disposizioni normative e contrattuali vigenti e applicabili all'Ente.

11. L'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari comunica tempestivamente all'Ente gli atti endoprocedimentali che incidano sul rapporto di lavoro nonché l'esito della procedura disciplinare, per i conseguenti adempimenti esecutivi di competenza dell'Ente.

12. L'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari che venga a conoscenza di fatti suscettibili di essere fonte di responsabilità penale e/o erariale provvede alle prescritte segnalazioni, garantendo il supporto che si renda eventualmente necessario all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG.

13. L'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari provvede alle comunicazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica di cui all'art. 55 bis, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

14. L'Ente si impegna a comunicare alla Regione, entro cinque giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il nominativo di uno o più referenti per lo svolgimento dell'attività di raccordo con l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari.

Art. 4

(Supporto al contenzioso del lavoro)

1. L'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari fornisce all'Ente assistenza nella gestione del contenzioso, giudiziale e stragiudiziale, in materia di rapporto di lavoro subordinato del personale dipendente attraverso la predisposizione, relativamente a ciascuna controversia, di osservazioni difensive, affiancando il legale dell'ente – sia esso interno o esterno – nonché attraverso attività di consulenza relativa alla materia, anche in funzione di prevenzione e di deflazione del contenzioso.

2. Al fine di cui al precedente comma l'Ente trasmette all'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari la pertinente documentazione e assicura, su richiesta, la collaborazione dei propri uffici. La trasmissione di cui al precedente periodo deve essere garantita in tempo utile per l'espletamento dell'attività da parte dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari in vista del termine previsto per il deposito dell'atto da parte dell'Ente. Rimane a esclusiva valutazione dell'Ufficio per il contenzioso l'eventuale immediata restituzione degli atti all'Ente laddove consideri che la relativa trasmissione sia avvenuta intempestivamente rispetto al fine di cui al precedente periodo.

Art. 5

(Attività formativa)

1. L'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari attua una specifica formazione a favore del personale dell'Ente in tema di responsabilità disciplinare.

2. Tale formazione consiste in una o più sedute di lezione frontale, da stabilire in relazione al numero dei dipendenti dell'Ente, da tenersi in locali posti a disposizione dall'Ente stesso,

secondo un programma stabilito dall'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari. La/e seduta/e di lezione potranno essere assicurate dall'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari, in alternativa, anche in modalità telematica.

3. Oltre alla formazione di cui al precedente comma, l'Ente può presentare all'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari la richiesta per una formazione ulteriore proponendo un programma aggiuntivo comunque sempre in tema di responsabilità disciplinare. Tale richiesta sarà valutata dall'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari anche in relazione alle ulteriori attività di servizio dello stesso.

Art. 6

(Efficacia – rinnovo e proroga – recesso unilaterale)

1. La presente convenzione è efficace dal giorno della sottoscrizione delle parti e per i tre anni successivi. La presente convenzione può essere rinnovata o prorogata, prima della sua scadenza, mediante atto espresso tra le parti. Durante il periodo di efficacia della presente convenzione ciascuna delle parti può recedere unilateralmente dalla stessa mediante comunicazione scritta da assicurare all'altra parte con l'osservanza di un preavviso di almeno tre mesi. In tale caso la convenzione cessa di avere efficacia al termine della conclusione delle procedure pendenti, con preclusione delle parti di assumerne altre e fermo restando che le attività o i procedimenti disciplinari già avviati sono comunque portate a termine salvo espressa revoca della delega da parte dell'Ente.

2. Sono escluse dalla presente convenzione le attività e i procedimenti già avviati alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 7

(Rinvio dinamico - Adeguamento)

Il richiamo operato nella presente convenzione a specifiche disposizioni normative deve essere inteso quale rinvio dinamico con immediato e automatico recepimento delle modificazioni apportate a dette disposizioni. La presente convenzione si adegua automaticamente alle modificazioni normative o contrattuali che dovessero intervenire nel tempo relativamente alle attività oggetto della convenzione stessa.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. La presente convenzione, redatta in formato digitale in un unico originale conservato presso la Regione, viene letta, accettata e sottoscritta digitalmente dalle Parti.

2. La convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Per l'Ente
